



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 36 Del 25/06/2014	OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2014-2016.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17,10, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	NO
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dr.ssa Maria Grazia Mulas .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RILEVATA la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997, a norma del quale: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*

VISTO l'articolo 91 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale al 1° comma testualmente recita: *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 165/2001, il quale dispone: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate ... previa verifica degli effettivi fabbisogni...”* (1° comma); *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale ...”* (3° comma); *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449...”* (4° comma);

VISTO l'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: *“A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate”;*

VISTO l'art. 1 comma 102 della Legge n. 311 del 2004 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 2, e all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

VISTO l'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale recita testualmente *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”;*

VISTO l'art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 nel quale è stabilito che: *“Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente:*

“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno

precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010."

VISTO l'articolo 79, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010, il quale in merito alla programmazione del fabbisogno del personale, reca la seguente disposizione: "*La sua approvazione e relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale ... omissis*";

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2008 si è riprogrammata la dotazione organica dell'ente;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.10.2008 si è proceduto a programmare le assunzioni annuali e triennali per il triennio 2008-2010;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2011 si è proceduto a programmare il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2011-2013;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.03.2012 si è proceduto a programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 01.07.2013 si è proceduto a programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016

DATO ATTO che il comune di Ussassai avendo una popolazione inferiore a mille abitanti non è soggetto al rispetto del patto di stabilità;

VERIFICATO che nel corso del 2014, 2015 e 2016 non sono previste cessazioni a qualsiasi titolo;

ACQUISTI i pareri previsti dall'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. di seguito riportati;

Tanto Premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 come dettagliatamente sotto indicato:

anno 2014	nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro, con conseguente nessuna previsione di assunzione;
anno 2015	nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro, con conseguente nessuna previsione di assunzione;
anno 2016	nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro, con conseguente nessuna previsione di assunzione.

Con ulteriore votazione palese e unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. , approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n.° 267.

~~~~~